



Sentenza n. 174 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera – Giudice relatore e redattore: Marco D’Alberti
decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 7 novembre 2024
comunicato stampa del 7 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 6 del 2024

parole chiave:

EDILIZIA E URBANISTICA – STRUMENTI URBANISTICI – INDICI
VOLUMETRICI

disposizioni impugnate:

- artt. 4 e 7 della [l. reg. Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17](#)

disposizioni parametro:

- art. 3 dello [Statuto reg. Sardegna](#)
- artt. 5, 9, 111, 117, 120 e 136 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale; inammissibilità; non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 16, della l. reg. Sardegna n. 17 del 2023.

Ad avviso del ricorrente, **la prima delle due norme censurate** – che ha modificato l’art. 124 della l. reg. Sardegna n. 9 del 2023, in tema di interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra – **violerebbe l’art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto speciale**, in quanto, consentendo l’aumento della cubatura degli immobili ad uso abitativo e il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, **contrasterebbe con il principio della pianificazione urbanistica unitaria del territorio, espresso dall’art. 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942, non rispettando in tal modo i limiti della competenza legislativa regionale primaria in materia di «edilizia e urbanistica».**

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., quest’ultimo per inosservanza dell’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dichiarate inammissibili per difetto di motivazione le questioni promosse in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., nonché al principio di leale

collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., **la Corte ha accolto la censura sollevata in relazione all'art. 3, primo comma, lett. f), dello statuto speciale**, evidenziando come la competenza legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di «edilizia e urbanistica» – di cui all'art. 3, primo comma, lett. f) dello statuto speciale – deve esercitarsi nel **rispetto di quelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali** (tra le quali v'è anche l'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942, individuato come parametro interposto) **dettate dal legislatore statale per rispondere complessivamente ad un interesse unitario e che esigono, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale**. L'accoglimento della questione deriva dalla natura della disciplina contenuta nella disposizione impugnata, espressamente e stabilmente derogatoria degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali.

Quanto, invece, alla seconda disposizione impugnata, l'art. 7, comma 16, l. reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha inserito nell'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018 il nuovo comma 3-*bis*, secondo cui «per i contratti di cui al comma 1 costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa».

Il ricorrente ha **lamentato la violazione dell'art. 3, primo comma, lett. e), dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.**, in quanto tale disposizione non trova riscontro nel vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), superando, di conseguenza, i limiti della competenza legislativa regionale in materia di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione», di cui all'art. 3, primo comma, lett. e), dello statuto speciale e invadendo così la competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza».

La disposizione impugnata violerebbe inoltre il giudicato costituzionale di cui all'art. 136 Cost., poiché rinvia al comma 1 dell'art. 37 della stessa legge regionale n. 8 del 2018, già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte con la sentenza n. 166 del 2019.

Dichiarata non fondata quest'ultima questione perché la disposizione impugnata ha un contenuto del tutto estraneo a quello della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, **la Corte accoglie la censura riguardante il riparto di competenze**, sottolineando come **le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale**, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ne consegue che **le regioni**, anche ad autonomia speciale, **non possono dettare una disciplina da esse difforme**.

In particolare, il Giudice delle leggi osserva come se, da un lato, il suddetto codice dei contratti pubblici è improntato al principio dell'autonomia di scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, alla quale spetta di determinare e poi applicare i criteri di volta in volta ritenuti più idonei per valutare il carattere più vantaggioso dell'offerta; **la disposizione regionale impugnata**, al contrario, impone un inderogabile punteggio minimo dell'offerta tecnica, **ledendo l'autonomia di scelta della stazione appaltante**, alla quale viene preclusa una diversa ponderazione dei criteri di valutazione.

Domiziano Pierantoni